

Delibera n. 74 del 28/07/2014

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RAVENNA
N.941/2014 - M.P.R. S.R.L./LITA COSTRUZIONI S.R.L.

IL CONSIGLIO

- Vista la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 941/2014 nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 2183/2011 promossa da M.P.R. S.r.l. contro LI.TA. Costruzioni S.r.l. con la chiamata in causa di Impresa Idrotermo Impianti di Apicella Luigi, con la quale:
 - Viene respinta la domanda attorea per intervenuta prescrizione del diritto posto a fondamento della causa;
 - Viene condannata M.P.R. a rifondere a LI.TA. Costruzioni S.r.l. e ad Apicella Luigi le spese del giudizio ammontanti a favore di ciascuno in Euro 10.000,00 per compenso professionale oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore del difensore di LI.TA. Costruzioni S.r.l.;
- Visto il parere del difensore di M.P.R. S.r.l., Avv. Dario Forasassi, espresso in allegato alla trasmissione della citata Sentenza, a prot. Acer n. 8785 del 24.7.2014, ove, illustrando che detta Sentenza è censurabile sotto molteplici profili, esprime in particolare che:
 - Non pare che possa esserci dubbio sul fatto che, come è stato ampiamente dimostrato in atti, il vizio che ha determinato il totale rifacimento della linea di teleriscaldamento rappresenti un grave difetto ex art. 1669 cc. e che conseguentemente debbano essere applicati i termini di prescrizione e di decadenza inerenti alla garanzia in esame;
 - La sentenza esclude l'applicabilità della predetta garanzia per motivi non condivisibili, francamente anche poco comprensibili, che non richiamano i criteri adottati dalla giurisprudenza per distinguere la garanzia ex art. 1669 dalla garanzia di cui all'art. 1667 cc.;
 - Tutta la sentenza, ed in particolare la scarna motivazione inerente all'art. 1669 ed alla relazione tecnica, sembra altresì essere viziata in fatto dalla sovrapposizione tra la problematica inerente alle dispersioni di liquido dalle tubazioni, che hanno determinato il rifacimento della linea, e la diversa problematica inerente alle dispersioni di calore dall'impianto;
 - Anche volendo ritenere applicabile la garanzia di cui all'art. 1667 cc, la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che il termine biennale di prescrizione, quando si tratti di "vizi occulti non conoscibili", può decorrere solo dalla scoperta e non dalla consegna dell'opera;
 - Per le motivazioni che sono state espresse in atti, ed in particolare nella comparsa conclusionale, ritiene che contrariamente a quanto affermato dalla Sentenza, l'azione sia tempestiva per i diversi motivi descritti nel parere stesso e che pertanto sussistano i presupposti per l'appello della Sentenza;
- Considerato che in data 25.6.2013, con atto del Notaio Dott. Riccardo Montanari di Ravenna, Rep. n. 7961/4577 (registrato a Ravenna, il 26/06/2013) M.P.R. S.r.l. è stata incorporata in ACER Ravenna che, a decorrere dal 26.6.2013 è subentrata in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alla società M.P.R.;
- Ritenuto pertanto di interporre appello avverso la Sentenza in oggetto;

- Dopo breve discussione;
- All'unanimità;

DELIBERA

- Di prendere atto della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 941/2014;
- Di interporre appello avverso la Sentenza del Tribunale di Ravenna n. 941/2014 incaricando all'uopo l'Avv. Dario Forasassi di Bologna;
- Di autorizzare gli uffici ad applicare il dispositivo della Sentenza procedendo a rifondere a LI.TA. Costruzioni S.r.l. e ad Apicella Luigi, titolare dell'Impresa Idrotermo Impianti, le spese del giudizio ammontanti a favore di ciascuno in Euro 10.000,00 per compenso professionale oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.V.A.(se dovuta) e C.P.A., con distrazione a favore del difensore di LI.TA. Costruzioni S.r.l., anche al fine di evitare l'esecuzione coattiva a fronte della provvisoria esecutività della statuizione.

* * *